



# CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



*Città di Francesco Lomonaco*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Prot. n. **2616**

C O P I A

N. 26

del 20 Febbraio 2019

**OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA IN MATERIA DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO TRIENNIO 2018 - 2020 - INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NONCHÉ PER LA DEFINIZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER LA CORRENTE ANNUALITÀ ECONOMICA DEL CCNL**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venti** del mese di **febbraio** alle ore **09:00**, nella residenza comunale, convocata a norma di legge, si é riunita la Giunta comunale e sono presenti:

	PreP	Presente	Assente
1) MARRESE Piero	<i>Sindaco</i>	<b>X</b>	
2) DI SANZO Giuseppe Antonio	<i>Assessore</i>	<b>X</b>	
3) NESI Ines Anna Irene	<i>Assessore</i>		<b>X</b>
4) GAGLIARDI Anna Rosa	<i>Assessore</i>	<b>X</b>	
5) PENNETTA Tommaso	<i>Assessore</i>	<b>X</b>	

Il numero degli intervenuti rende valida l'adunanza.

Presiede la seduta il Sindaco - Avv. Piero MARRESE

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Segretario Comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l'art.40 del citato Decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede, articolandoli in due livelli di contrattazione collettiva, in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;
- l'art.40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.;
- l'art.47 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016/2018;
- l'art.7 del predetto CCNL disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- l'art.8, comma 1, del CCNL 21/05/2018 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- l'art.8, comma 2 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018, prevede che l'Ente provveda a costituire la delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

**Richiamato** il D.Lgs.n.74/2017 per le modifiche apportate al D.Lgs. n.150/2009, secondo cui gli Enti locali sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli artt.16 e 31 del D.Lgs.n.150/2009, come modificati dallo stesso D.Lgs.n.74/2017, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultimo (ovvero entro il 22.12.2017), apportando le appropriate modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

**Rilevato** che il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., e in particolare:

- gli art.4 e 5, comma 2, prevedono che “nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali;
- l'art.7, comma 5, recita: “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”;
- l'art.45, comma 3, così come modificato dall'art.57 del D.Lgs. 150/2009, dispone: “I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
  - a) alla performance individuale;
  - b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'Amministrazione;
  - c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;

**Richiamata** la Legge n.296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art.1, comma 557, come sostituito dall'art.14, comma 7, del D.L. n.78/2010, convertito con Legge n.122 del

30/07/2010, che disciplina il concorso delle Autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- ✓ riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per lavoro flessibile;
- ✓ razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative anche attraverso accorpamenti di Aree e uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni apicali in organico;
- ✓ contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

**Atteso** che tra gli obiettivi prioritari indicati nella manovra correttiva sulla finanza pubblica per ottenere risparmi sulla spesa del personale di regioni ed enti locali, vi è anche il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

**Richiamati** i sottoelencati provvedimenti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 28.06.2018, con cui è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi degli artt.7, comma 3 e 8, comma 2, del CCNL 21.05.2018, destinata a rappresentare la parte datoriale nelle trattative per la definizione del CDI e abilitata alle trattative con la controparte sindacale in sede di contrattazione decentrata sulle materie che i C.C.N.L. ad essa demandano, tra le quali la stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale dipendente e che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale, organo deputato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a formulare atti di indirizzo e direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.128 del 05.07.2018, con cui è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2018, ai sensi dell'art.10 del D. Lgs.n.150/09, salvo l'adeguamento annuale;

**Richiamato** l'art.9, comma 2bis, ultimo periodo, del DL 78/2010, convertito con Legge n.122 del 30/07/2010, così come modificato dall'art.1, comma 456, della L. 27 dicembre 2013, n.147, ai sensi del quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*, ovvero per quanto operato (a saldo) nel quadriennio 2011-2014;

**Richiamato** il D.L. n.112 del 25.06.2008, convertito in Legge 06.08.2008, n.133 e s.m.i., il quale dispone all'art.76, comma 5, per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, la *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le Amministrazioni statali”*;

**Richiamata** la legge 28.12.2015, n.208, c.d. *“legge di stabilità 2016”*, che all'art.1, comma 236, testualmente recita *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

**Richiamato** il disposto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*;

**Vista** la legge n.296 del 27.02.2006 (Legge Finanziaria) ed in particolare part.1, comma 557, modificato dall'art.3, comma 120 della legge n.244 del 2007, poi dall'art.14, comma 7, del D.L. n.78/2010 e legge di conversione n.122 del 2010, disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art.1, comma 557 quater in merito a quale limite fare riferimento;

**Visto** l'art.67 del CCNL 21.05.2018 rispettivamente in materia di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate;

**Ritenuto** che, secondo le disposizioni vigenti, le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento delle risorse in questione siano le seguenti:

- rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale come previsto dall'art.1, comma 557 della L. 296/2006;
- rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno per l'anno 2015 e il vincolo del pareggio di bilancio per gli anni 2016 - 2017 e presumibilmente sarà rispettato anche per l'anno 2018;
- applicazione delle norme e principi di cui al titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” e titolo III “Merito e premi” del D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i. con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'ente e all'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance rispondente ai principi e logiche del D. Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs.n.74/2017;

**Considerato** che l'organo di direzione politica formula direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'Amministrazione, con esclusiva finalità quella:

- di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;
- di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto,
- di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del PEG/Piano della performance;
- di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili;

**Considerato** che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del CCDI - parte economica, del personale dipendente per l'anno 2019, è finalizzata al raggiungimento dei seguenti risultati:

- miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;

- accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale;
- determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti e dai gruppi di lavoro nei quali sono inseriti;
- ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità;

**Ritenuto**, pertanto, alla luce del CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018, autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla definizione della destinazione delle risorse per la corrente annualità economica, formulando le seguenti direttive per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo, per la sua sottoscrizione, nonché per la definizione della destinazione delle risorse per la corrente annualità economica del CCNL:

- prevedere la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art.68 del CCNL 21.05.2018, sulla base dei seguenti criteri:

- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
- i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al riconoscimento del merito ed al conseguimento di obiettivi di performance, di gruppo e/o individuali, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema premiante di misurazione e valutazione, potenzialmente diretti a tutto il personale con la sola esclusione dei Responsabili di Servizi titolari di Posizione Organizzativa, in particolare la formulazione che i compensi incentivanti devono essere strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività ed all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi e che non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;
- programmare le progressioni economiche orizzontali con definizione annuale della misura percentuale dei soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni stabilite in sede di contrattazione decentrata nell'ambito delle risorse disponibili di parte stabile;
- le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'Ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive;

**Dare atto** che nella costituzione del "Fondo Risorse Decentrate" sia per la parte stabile che per la parte variabile dovrà essere assicurato il rispetto del vincolo di destinazione stabiliti dagli artt. 67 e 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018;

**Dato atto** che sulla costituzione del Fondo, sulla Relazione illustrativa e sulla compatibilità dei costi con le previsioni di Bilancio sarà acquisito il parere del Revisore dei Conti in sede di autorizzazione per la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo da parte della Delegazione Trattante di parte pubblica;

**Visto** lo Statuto Comunale e il vigente regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è stato chiesto ed ottenuto il parere favorevole sulla proposta da parte del Responsabile di P.O. Area Entrate-Personale-Attività Produttive in ordine alla regolarità tecnica, e da parte del Responsabile di P.O. Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa:

- 1) **DI APPROVARE**, alla luce del CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018, le seguenti direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo, ai fini della relativa sottoscrizione, nonché per la definizione della destinazione delle risorse per la corrente annualità economica del CCNL:
  - prevedere la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art.68 del CCNL 21.05.2018, sulla base dei seguenti criteri:
    - *l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;*
    - *i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al riconoscimento del merito ed al conseguimento di obiettivi di performance, di gruppo e/ o individuali, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema premiante di misurazione e valutazione, potenzialmente diretti a tutto il personale con la sola esclusione dei Responsabili di Servizi titolari di Posizione Organizzativa, in particolare la formulazione che i compensi incentivanti devono essere strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività ed all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi e che non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;*
    - *programmare le progressioni economiche orizzontali con definizione annuale della misura percentuale dei soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni stabilita in sede di contrattazione decentrata nell'ambito delle risorse disponibili di parte stabile;*
    - *le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'Ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive;*
- 2) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 8, comma 6, del CCNL del Comparto Funzioni Locali – Periodo 2016-2018, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;
- 3) **DI DARE ATTO** che al presente atto, nonché agli atti conseguenti alla presente deliberazione si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art.40 bis del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.;
- 4) **DI DISPORRE** che copia del presente atto sia trasmessa alla Delegazione trattante di parte pubblica, alle R.S.U., alle OO.SS. e pubblicata, oltre che all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione personale - contrattazione integrativa decentrata;
- 5) Di rendere, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Tuel 267/2000.

# COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto **CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA IN MATERIA DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO TRIENNIO 2018 - 2020 - INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NONCHÉ PER LA DEFINIZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER LA CORRENTE ANNUALITÀ ECONOMICA DEL CCNL**” si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del d.lgs.267/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa

Montalbano Jonico, li 13.02.2019

Il Responsabile dell’Area Entrate –  
Personale – Attività Produttive  
f.to Dr. Antonio TRIPALDI

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto **“CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA IN MATERIA DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO TRIENNIO 2018 - 2020 - INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NONCHÉ PER LA DEFINIZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER LA CORRENTE ANNUALITÀ ECONOMICA DEL CCNL”** si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria.

Montalbano Jonico, li 14.02.2019

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria  
f.to Rag. Antonio DAMIANO

**IL SINDACO**  
f.to Avv. Piero MARRESE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott.ssa Grazia URICCHIO

---

**CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE**

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del comune dal giorno **22.02.2019** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  
Attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA F.F.**  
f.to dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO

---

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

dalla Residenza Municipale, li **22.02.2019**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA F.F.**  
F.TO dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO

---

**CERTIFICATO D'AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_. È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO**  
(Maurizio BARLETTA)

Visto: Il Segretario Comunale

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

= che la presente deliberazione

È stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico per quindici giorni consecutivi dal **22.02.2019** ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

È stata trasmessa in data \_\_\_\_\_ al Sig. Prefetto, ai sensi dell'art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 267/2000;

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno **22.02.2019**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE